

REGOLAMENTO WELFARE INTEGRATIVO
Art. 65 bis del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'erogazione delle prestazioni in favore degli operai assunti a tempo indeterminato rientranti nelle casistiche individuate dall'art. 65 bis del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti del 19 giugno 2018.

Le prestazioni qui regolamentate sono riconosciute nei limiti dei fondi stanziati annualmente dall'EBAN con apposita delibera del Comitato di Gestione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'iscrizione all'EBAN dei lavoratori/lavoratrici avviene automaticamente mediante il versamento dei contributi dovuti all'Ente da parte delle Aziende iscritte, tramite le denunce contributive obbligatorie all'INPS.

DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto alle prestazioni gli operai assunti a tempo indeterminato dipendenti di Aziende agricole e florovivaistiche che siano in regola con i versamenti dei contributi dovuti all'EBAN per l'anno precedente a quello in cui maturano il diritto all'erogazione delle relative indennità.

Le prestazioni spettano solo in assenza di analoghe forme di tutela previste nei contratti provinciali e/o regolamenti delle Casse extra legem/Ebat.

Per il primo anno di vigenza dell'art. 65 bis del C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti 2018-2021, le prestazioni spettano solo per gli eventi verificatisi a partire dal 1° settembre 2018. Le relative pratiche potranno essere presentate solo a partire da tale data.

DOCUMENTAZIONE AI FINI FISCALI – MODELLO C.U.

Al fine di consentire all'EBAN di ottemperare correttamente alle vigenti normative di legge sull'emissione dei documenti fiscali relativi all'erogazione delle indennità erogate, il richiedente, nell'apposita casella del modulo di richiesta, dovrà indicare obbligatoriamente:

- l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) presso il quale si desidera ricevere:
 - eventuali comunicazioni;
 - la Certificazione Unica.
- l'aliquota IRPEF da applicare in sede di liquidazione del contributo richiesto.

Le ritenute fiscali operate dall'Ente, salvo diversa indicazione del richiedente, saranno pari all'aliquota IRPEF minima prevista dalla normativa al momento della corresponsione dell'indennità con l'aggiunta delle ritenute per Addizionali Regionali e Comunali vigenti.

L'importo erogato dall'Ente è assoggettato alle ritenute fiscali di legge per il quale verrà rilasciata apposita documentazione fiscale: Modello C.U. di certificazione dell'importo percepito e delle ritenute subite nell'anno fiscale di competenza.

Questo documento viene emesso per consentire al percettore di ottemperare agli obblighi ed adempimenti fiscali a suo carico esclusivo.

L'EBAN provvederà all'invio del Modello C.U. utilizzando l'indirizzo e-mail che il richiedente ha indicato nell'apposita casella del modulo di richiesta o in alternativa tramite posta all'indirizzo di residenza indicato.

ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI

Per una corretta valutazione dell'evento e/o per la verifica della veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni rese, l'EBAN avrà sempre la facoltà di esercitare ogni controllo ed ogni accertamento ritenuto necessario, anche ai sensi e per gli effetti di cui al art. 71 comma 4 del D.P.R. 445/2000.

Il rifiuto da parte degli operai agricoli o florovivaisti, assunti a tempo indeterminato, di presentare la documentazione richiesta o l'opposizione agli eventuali accertamenti decisi dall'Ente, comportano la decadenza del diritto all'indennità.

REVISIONE DELLA PRATICA

L'Iscritto può richiedere all'EBAN la revisione della pratica entro 60 (sessanta) giorni dalla data della lettera di liquidazione/sospensione/rigetto.

E' facoltà dell'Iscritto promuovere il ricorso al Comitato di Gestione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla decisione dell'Ente.

PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della legislazione in vigore, i dati forniti vengono trattati per il fine esclusivo della gestione del rapporto associativo.

Il conferimento dei dati è dunque strettamente funzionale all'instaurazione di tale rapporto che, senza i dati richiesti, potrebbe non essere (in tutto o in parte) eseguito.

Sul sito dell'Eban è disponibile l'informativa per il trattamento dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR (Reg. UE 679/2016).

PRESTAZIONI

A - Licenziamento

Agli operai agricoli e florovivaisti, assunti a tempo indeterminato e licenziati nell'ultimo quadrimestre dell'anno solare, é riconosciuta un'indennità economica pari al 30% del minimo retributivo della II area allegato 1 del CCNL (euro 1.173,06) per tre mensilità.

L'indennità è frazionata a giornata considerando la mensilità di 26 giorni lavorativi (1/26esimo pari a euro 13,54).

Per poter usufruire della prestazione l'iscritto/a deve presentare all'Eban la seguente documentazione:

- modulo di richiesta (scaricabile dal sito www.enteeban.it) compilato in ogni sua parte, datato e firmato;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia della lettera di licenziamento;
- copia dell'ultima busta paga riportante la data di cessazione del rapporto;
- copia del modello UNILAV riportante la data di cessazione o in alternativa attestato di iscrizione e copia modulo Did (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa) rilasciati dal Centro per l'Impiego.

Tale documentazione deve essere inviata all'Ente, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo, tramite Raccomandata A/R; Fax; Posta elettronica con conferma di ricezione; utilizzando i recapiti riportati sul sito istituzionale.

L'Ente erogherà gli importi dovuti entro i 60 giorni successivi tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'iscritto) o tramite invio di assegno non trasferibile intestato al beneficiario all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta.

Nel caso in cui il Lavoratore inizi un nuovo rapporto di lavoro durante il periodo oggetto dell'indennità, è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ente per iscritto. In tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta.

B - Maternità/Paternità

Agli operai agricoli e florovivaisti a tempo indeterminato, che si avvalgono del congedo parentale per maternità/paternità di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 (cd. Astensione facoltativa) in costanza di rapporto, è riconosciuta un'indennità economica integrativa all'indennità di legge erogata dall'INPS pari al 40% del minimo retributivo della II area allegato 1 del CCNL (euro 1.173,06) per un massimo di sei mensilità fruibile fino al raggiungimento dei sei anni di età del bambino ovvero sei anni dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione.

L'indennità è frazionata a giornata considerando la mensilità di 26 giorni lavorativi (1/26esimo pari a euro 18,05).

Le richieste dell'indennità per congedo parentale possono essere avanzate dal 1° settembre 2018 e spettano:

- nel caso di figli naturali, soltanto nel caso di nascite avvenute dopo il 1° gennaio 2018;
- nel caso di figli adottivi, dal momento dell'ingresso in famiglia avvenuto dopo il 1° gennaio 2018.

Per poter usufruire della prestazione il lavoratore deve presentare all'Ente la seguente documentazione:

- modulo di richiesta (scaricabile dal sito www.enteeban.it) compilato in ogni sua parte, datato e firmato;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia completa della domanda inoltrata all'INPS;

- copia completa della domanda inoltrata al datore di lavoro;
- copia dei cedolini paga, relativi alle mensilità in cui viene richiesta l'indennità, da cui risulta l'importo erogato dall'INPS (nel caso di richieste di astensione per più mesi, il lavoratore invierà il primo cedolino congiuntamente con il modulo di richiesta, ed i successivi cedolini con invii separati a cadenza mensile).

Tale documentazione deve essere inviata all'Ente, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dalla data in cui è stata presentata la domanda all'INPS, tramite Raccomandata A/R; Fax; Posta elettronica con conferma di ricezione; utilizzando i recapiti riportati sul sito istituzionale (Esempio: la data di presentazione della domanda inoltrata all'INPS è il 01/09/2018; il termine ultimo per la presentazione della richiesta all'Ente è il 01/10/2018).

L'Ente erogherà gli importi dovuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'Iscritto) o tramite invio di assegno non trasferibile intestato al beneficiario all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta .

Nel caso in cui il Lavoratore interrompa anticipatamente il periodo di astensione richiesto è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ente per iscritto.

C - Patologie Oncologiche

Agli operai agricoli e florovivaisti, assunti a tempo indeterminato, affetti da patologie oncologiche e che usufruiscono dell'aspettativa non retribuita di cui agli articoli 60 e 61 del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti 2018-2021 é riconosciuto un assegno di solidarietà pari al 80% del minimo retributivo della II area allegato 1 del CCNL (euro 1.173,06) per un massimo di sei mensilità.

L'indennità è frazionata a giornata considerando la mensilità di 26 giorni lavorativi (1/26esimo pari a euro 36,09).

Per poter usufruire della prestazione il lavoratore deve presentare all'Ente, al termine del periodo di comporto, la seguente documentazione:

- modulo di richiesta (scaricabile dal sito www.enteeban.it) compilato in ogni sua parte, datato e firmato;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia completa della richiesta di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro.

Tale documentazione deve essere inviata all'Ente entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine del periodo di comporto tramite Raccomandata A/R; Fax; Posta elettronica con conferma di ricezione utilizzando i recapiti riportati sul sito istituzionale.

L'Ente erogherà gli importi dovuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'Iscritto) o tramite invio di assegno non trasferibile intestato al beneficiario all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta.

Nel caso in cui il Lavoratore interrompa anticipatamente il periodo di aspettativa non retribuita richiesto è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ente per iscritto. In tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta.

D - Vittime di violenza in genere

Alle donne lavoratrici assunte a tempo indeterminato e inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che usufruiscano dello specifico congedo disciplinato all'art. 24 del D.lgs. n.80/2015, richiamato dal nuovo art. 67-bis, comma 2, del CCNL operai agricoli e florovivaisti citato è riconosciuta un'indennità pari al 100% del minimo retributivo della II area allegato 1 del CCNL (euro 1.173,06) per i due mesi di congedo fruiti successivamente ai tre mesi previsti per legge ed indennizzati dall'INPS.

L'indennità è frazionata a giornata considerando la mensilità di 26 giorni lavorativi (1/26esimo pari a euro 45,12).

Per poter usufruire della prestazione la lavoratrice deve presentare all'Ente, al termine del periodo di congedo, la seguente documentazione:

- modulo di richiesta (scaricabile dal sito www.enteeban.it) compilato in ogni sua parte, datato e firmato;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia completa dell'atto con cui la lavoratrice comunica al datore di lavoro la volontà di avvalersi del congedo aggiuntivo di cui all'art. 67-bis comma 2 del CCNL e dal quale risulta l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo;
- certificazione dei servizi sociali del comune di residenza o dei centri antiviolenza o delle case di rifugio;
- copia dei cedolini paga, relativi ai primi tre mesi di fruizione dell'aspettativa, dai quali si evinca l'effettiva fruizione dell'indennità riconosciuta dalla legge;
- copia dei cedolini paga, relativi agli ulteriori due mesi di fruizione del congedo, dai quali si evinca l'effettiva fruizione dell'astensione riconosciuta dall'art. 67-bis comma 2.

Tale documentazione deve essere inviata all'EBAN entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine del periodo di congedo tramite Raccomandata A/R; Fax; Posta elettronica con conferma di ricezione; utilizzando i recapiti riportati sul sito istituzionale.

L'Ente erogherà gli importi dovuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato all'Iscritto) o tramite invio di assegno non trasferibile intestato al beneficiario all'indirizzo indicato nel modulo di richiesta.

Nel caso in cui la Lavoratrice interrompa anticipatamente il periodo di congedo richiesto è tenuta a comunicarlo tempestivamente all'Ente per iscritto. In tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta.